



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Marche

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERMO

Stagione Sportiva 2025-2026

COMUNICATO UFFICIALE N. 3

del 16 LUGLIO 2025

SOMMARIO

SOMMARIO	1
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	1
COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	1
2.1.- COMUNICATI UFFICIALI DELLA LND	1
2.2.- CIRCOLARI UFFICIALI DELLA LND	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE	2
3.1.- SOCIETA' INATTIVE	2
3.2.- SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF	2
3.3.- GRADUATORIE PER COMPLETAMENTO ORGANICI 2025/2026	3
3.4.- GUIDE ANAGRAFE FEDERALE ONLINE – PORTALE SERVIZI FIGC, PORTALE SOCIETA' LND, CENSIMENTO CALCIATORI E CALCIATRICI	6
3.5.- COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLATICO	6
3.6.- SPORTELLI DELLE SOCIETA'	6
3.7.- ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI 2025/2026	6
3.8.- ISCRIZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI	7
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	11
4.1.- ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	11
ALLEGATI	12

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1.- Comunicati Ufficiali della LND

CU N. 23 DEL 09.07.2025 LND

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale in epigrafe inerente la tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. – Modalità di denuncia e gestione dei sinistri

[**CU n. 23 del 09.07.2025 LND**](#)

CU N. 25 DEL 10.07.2025 LND

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale in epigrafe inerente il protocollo d'intesa FIGC – LND – AIAC, stagione sportiva 2025/2026.

[CU n. 25 del 10.07.2025 LND](#)

CU N. 30 DEL 10.07.2025 LND

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 16/A della F.I.G.C inerente le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026.

[CU n. 30 del 10.07.2025 LND](#)

CU N. 32 DEL 10.07.2025 LND

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 18/A della F.I.G.C inerente l'introduzione del comma 2 bis, all'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva.

[CU n. 32 del 10.07.2025 LND](#)

2.2.- Circolari Ufficiali della LND

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE

3.1.- Società inattive

La sottoannotata società ha comunicato l'inattività a partire dalla stagione sportiva 2025/2026:

Matr. 963.164 SPLENDORVITT LORETO A.S.D Loreto

Visto l'art.16 commi 1) e 2) N.O.I.F. si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli. Ai sensi dell'art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta Società sono svincolati d'autorità dalla data del presente comunicato ufficiale.

3.2.- Svincoli ex art. 117 bis NOIF

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato il seguente calciatore a decorrere dal **11.07.2025**:

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
6642006	PANELLA ALFONSO	22.05.2000	700410	A.S.D. GAGLIOLE CALCIO A 5

Secondo quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiara svincolato il seguente calciatore a decorrere dal **14.07.2025**:

Matr.calc.	Calciatore	Nascita	Matr.soc.	Società
5807416	CICCARELLI RICCARDO	16.12.2003	58343	U.S. TRODICA CALCIO ASD

3.3.- Graduatorie per completamento organici 2025/2026

Con riferimento a quanto riportato nel CU. n. 265 del 23.06.2025, si pubblicano, di seguito, le graduatorie, suddivise per campionato, delle Società che hanno presentato domanda secondo quanto previsto nel C.U. n. 172 del 10.02.2025, per il completamento degli organici relativi alla stagione sportiva 2024/2025.

Si evidenzia che, come disposto nel citato C.U. n. 172 del 10.02.2025, il completamento degli organici avverrà sulla base del principio dell'alternanza – uno e uno – tra le due graduatorie, con priorità per la graduatoria delle società non promosse secondo i criteri specifici stabiliti per ogni categoria.

Eventuali osservazioni e/o contestazioni relative alle sottoindicate graduatorie dovranno pervenire al Comitato Regionale Marche, in forma scritta ed a firma del Legale Rappresentante della Società, con motivazioni documentate entro e non oltre le ore 19,00 di lunedì 21.07.2025; solo successivamente a tale data diverranno definitive con relativa pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale.

ECCELLENZA

SOCIETA'	AFFILIAZIONE		CLASSIFICA		DISCIPLINA		COPPA	ATTIVITA' GIOVANILE			RIUNIONI		TOTALE
	AA	P	CF	P	D	P		J	A	G	Pr.	Reg.	
ATLETICO AZZURRA COLLI	1974	25	3 [^]	5		0	5	10	10	10	0	20	85
PALMENSE SSDARL		25	2 [^]	10	8 [^]	5	5	10	0	0	0	20	75

SOCIETA' NON PROMOSSE

2[^] CLASSIFICATA – PERDENTE SPAREGGIO PER PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

ATLETICO AZZURRA COLLI 85

CLASSIFICATE 3° POSTO DOPO I PLAY OFF

PALMENSE SSDARL 75

PROMOZIONE

SOCIETA'	AFFILIAZIONE		CLASSIFICA		DISCIPLINA		COPPA	ATTIVITA' GIOVANILE			RIUNIONI		TOTALE
	AA	P	CF	P	D	P		J	A	G	Pr.	Reg.	
CLUENTINA CALCIO		25	15 [^]	0	9 [^]	3	5	10	10	10	0	10	73
MONTEGIORGIO CALCIO		25	14 [^]	0	3 [^]	25	5	10	10	10	0	10	95
S.COSTANZO MAROTTESE		25	2 [^]	10	10 [^]	1	0	0	0	0	0	10	46

SOCIETA' NON PROMOSSE

2[^] CLASSIFICATA – PERDENTE SPAREGGIO PER PROMOZIONE AL CAMPIONATO PROMOZIONE

SAN COSTANZO MAROTTESE 46

SOCIETA' RETROCESSE

14^ CLASSIFICATE

MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L. 95

15^ CLASSIFICATE

CLUENTINA CALCIO 73

PRIMA CATEGORIA

SOCIETA'	AFFILIAZIONE		CLASSIFICA		DISCIPLINA		COPPA	ATTIVITA' GIOVANILE			RIUNIONI		TOTALE
	AA	P	CF	P	D	P		J	A	G	Pr.	Reg.	
AGUGLIANO POLVERIGI	1974	25	3^	5		0	5	0	10	10	0	20	75
CASSETTE D'ETE 1968		25	14^	0	1^	40	5	0	0	0	0	20	90
CASTIGNANO A.S.D.	2004	21	2^	10	1^	40	5	0	0	0	0	20	96
DELLA ROVERE CALCIO		25	4^	3		0	0	10	10	10	0	20	78
INVICTUS RAPAGNANO G.		25	14^	0		0	5	0	10	10	0	0	50
MURAGLIA S.S.D. A R.L.		25	14^ 1^ JP*	0+5	4^	20	5	10	10	10	0	20	105
PICENO UNITED MMX	2010	15	15^	0		0	5	0	0	0	0	10	30
REAL ELPIDIENSE CALCIO	2000	25	15^	0		0	5	10	10	10	0	20	80
SAN BIAGIO	1978	25	14^	0		0	5	10	10	10	0	20	80

* Punto b2) elementi e tabelle di valutazione

SOCIETA' NON PROMOSSE

2^ CLASSIFICATE – PERDENTI SPAREGGIO PER PROMOZIONE AL CAMPIONATO

1^ CATEGORIA

CASTIGNANO A.S.D. 96

DELLA ROVERE CALCIO 78

AGUGLIANO POLVERIGI 75

SOCIETA' RETROCESSE

14^ CLASSIFICATE

MURAGLIA S.S.D. A R.L. 105

CASSETTE D'ETE 1968 CALCIO 90

SAN BIAGIO 80

INVICTUS RAPAGNANO GROTTA 50

15^ CLASSIFICATE

REAL ELPIDIENSE CALCIO 80

PICENO UNITED MMX A R.L. 30

SECONDA CATEGORIA

SOCIETA'	AFFILIAZIONE		CLASSIFICA		DISCIPLINA		COPPA A	ATTIVITA' GIOVANILE			RIUNIONI		TOTALE
	AA	P	CF	P	D	P		J	A	G	Pr.	Reg.	
ABBADIENSE	2010	15	2^	10	3^	25	5	0	0	0	0	20	75
CAMERINO C.RAIMONDO	2020	5	15^	0		0	5	0	10	10	0	20	50
CAMPIGLIONE CALCIO	1981	25	3^	5	6^	10	5	0	10	10	0	20	85
GROTTESE A.S.D.		25	4^	3	3^	25	5	0	0	0	0	10	68
MICIO UNITED	2018	7	2^	10	5^	15	5	0	0	0	0	20	57
MONTE PORZIO CALCIO	2011	14	15^	0		-10	5	0	0	0	0	10	19
MORROVALLE	2005	20	3^	5	2^	35	5	0	0	0	0	20	85
NOVILARA CALCIO	1975	25	3^	5	5^	15	0	0	0	0	0	10	55
ROCCAFLUVIONE	1983	25	3^	5	9^	3	5	0	0	0	0	0	38

U.MANDOLESI	1989	25	15 ^A	0	8 ^A 1 ^A JP*	10+	5	10	10	10	0	10	85
UNIONE P. IMMACOLATA	1989	25	15 ^A	0	10 ^A	1	5	10	10	10	0	20	81
VALLE DEL GIANO	1975	25	3 ^A	5	3 ^A	25	5	0	0	0	0	10	70

* Punto c) elementi e tabelle di valutazione

SOCIETA' NON PROMOSSE

3^A CLASSIFICATE DOPO PLAY OFF

CAMPIGLIONE CALCIO	85
ABBADIENSE	75
VALLE DEL GIANO	70
MICIO UNITED	57
NOVILARA CALCIO	55

4^A CLASSIFICATE DOPO PLAY OFF

MORROVALLE	85
GROTTESE A.S.D.	68
ROCCAFLUVIONE	38

SOCIETA' RETROCESSE

CLASSIFICATE 15° POSTO

U.MANDOLESI	85
UNIONE PIAZZA IMMACOLATA	81
CAMERINO CASTELRAIMONDO	50
MONTE PORZIO CALCIO	19

SOCIETA' ESCLUSE

AMATORI CALCIO APPIGNANO (usufruito ammissione a campionato superiore – lettera B preclusioni C.U. n. 172 del 10.02.2025).

JUNIORES REGIONALE

SOCIETA'	AFFILIAZIONE		CLASSIFICA		DISCIPLINA		COPPA	ATTIVITA' GIOVANILE			RIUNIONI		TOTALE
	AA	P	CF	P	D	P		J	A	G	Pr.	Reg.	
CAMERANO CALCIO	1984	25	2C	0	5 ^A	15	5	10	10	10	0	10	85
CLUENTINA CALCIO		25	PR	0	9 ^A	3	5	10	10	10	0	10	73
FILOTTRANESE A.S.D.		25	1C	0		0	5	10	10	10	0	20	80
MONTEGIORGIO CALCIO		25	PR	0	3 ^A	25	5	10	10	10	0	10	95
PIETRALACROCE 73	2002	23	1C	0		0	5	10	0	0	0	20	58
SENIGALLIA CALCIO	1988	25	2C	0		0	5	10	10	10	0	20	80

GRADUATORIA

1. MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L. 95
2. CLUENTINA CALCIO 73
3. FILOTTRANESE A.S.D. 80
4. PIETRALACROCE 73 58
5. CAMERANO CALCIO 85
6. SENIGALLIA CALCIO 80

LEGENDA: AA Anno affiliazione – P Punti – CF Classifica finale – D Disciplina – C Partecipazione alla Coppa – J Juniores – A Allievi – G Giovanissimi – Riunioni Regionali e Provinciali

3.4.- Guide Anagrafe Federale online – Portale Servizi FIGC, Portale Società LND, Censimento calciatori e calciatrici

Si ricorda a tutte le Società che in allegato al Comunicato Ufficiale n° 03 del 04/07/2025 sono state pubblicate le **guide rapide** in epigrafe contenente tutti le procedure da effettuare ad inizio stagione per ottemperare alle **pratiche di Anagrafe Federale**, alle **iscrizioni ed al tesseramento degli atleti**.

Si fa presente che le suddette guide sono sempre consultabili ed aggiornate all'interno del menù "Guide Rapide" sito nella home page del portale www.figcmarche.it.

Di seguito si riporta il link:

<https://www.figcmarche.it/guide-rapide>

3.5.- Comunicazioni del Settore Giovanile e Scolastico

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 FIGC/SGS

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. ha pubblicato in data 11/07/2025 il CU. n. 1 inerente alla stagione sportiva 2025/2026 relativo all'attività S.G.S.

Le società potranno effettuare il download del C.U. e degli allegati collegandosi al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-20252026/>

Si raccomanda alle società una attenta lettura di quanto pubblicato.

3.6.- Sportello delle società

Si ricorda alle Società che è attivo presso questo Comitato Regionale lo **SPORTELLO DELLE SOCIETA'** che è operativo tutti i giorni.

Per accedervi è sufficiente inviare una mail con il proprio **quesito** o richiedere un **appuntamento** all'indirizzo mail sportellomarche@lnd.it

Il coordinatore e responsabile del servizio è l'Avvocato Giammario Schippa, Consigliere del Comitato Regionale Marche.

3.7.- Iscrizione ai Campionati Regionali 2025/2026

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione del 1 luglio 2025, ha deciso le date entro cui saranno possibili le iscrizioni ai campionati che, come sopra riportato, dovranno essere eseguite con le consuete modalità "on line" attraverso la propria area riservata nel sito www.lnd.it

<u>Dal 10 Luglio al 22 Luglio 2025 (ore 19,00)</u>	<u>Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:</u> ECCELLENZA – PROMOZIONE COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE –
---	---

<u>Dal 10 Luglio al 31 Luglio 2025</u> (ore 19,00)	<u>Termine presentazione domande di iscrizione ai Campionati:</u> ECCELLENZA FEMMINILE – PRIMA CATEGORIA – SECONDA CATEGORIA – JUNIORES REGIONALI COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA – COPPA MARCHE SECONDA CATEGORIA – COPPA MARCHE ECCELLENZA FEMMINILE
--	--

3.8.- Iscrizione ai Campionati Provinciali

Si comunica che le iscrizioni ai campionati provinciali saranno aperte **dal 1° agosto fino al 22 agosto 2025 (ore 19,00)**, con le consuete modalità "online" attraverso la propria area riservata sul sito www.lnd.it, le iscrizioni ai sottoelencati campionati provinciali.

- TERZA CATEGORIA – COPPA E CAMPIONATO
- UNDER 19 JUNIORES PROVINCIALE
- UNDER 17 ALLIEVI (1^ FASE)
- UNDER 15 GIOVANISSIMI (1^ FASE)

TASSE ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2025/2026

C A M P I O N A T I	TASSA ASS. LND	TASSA ISCRIZIONE	ANTICIP. C/ SPESE ORGAN.	ASSICUR. FOREFETT. DIRIGENTI	ASSICURAZ. CALCIATORI
ECCELLENZA	300,00	2.750,00	400,00	Gli importi	Gli importi
PROMOZIONE	300,00	2.100,00	400,00	saranno	saranno
1^ CATEGORIA	300,00	1.550,00	300,00	determinati	determinati
2^ CATEGORIA	300,00	1.050,00	300,00	in seguito	in seguito
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	750,00	200,00		
JUNIORES REGIONALE	===	800,00	===		

CAMPIONATI	TASSA ASS.VA LND	TASSA ISCRIZIONE	ANTICIPAZIONE C/SPESE ORGAN.VE	ASSICURAZIONI FORFETTARIE DIRIGENTI	ASSICURAZIONE CALCIATORI
CALCIO A 5 SERIE C1	300,00	900,00	300,00	Gli importi saranno determinati in seguito	Cfr. Prospetto riepilogo costi area società
CALCIO A 5 SERIE C2	300,00	600,00	300,00		
CALCIO A 5 SERIE D	300,00	425,00	200,00		
CALCIO A 5 UNDER 19	===	275,00	200,00		
CALCIO A 5 UNDER 17	===	Da determinare	===		
CALCIO A 5 UNDER 15	===	Da determinare	===		
CALCIO A 5 FEMMINILE	300,00	525,00	200,00		
C5 UNDER 15 FEMM.	===	Da determinare	===		

DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE 2025/2026

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, nella riunione del 1 luglio 2025, ha deciso le date di inizio dei seguenti campionati:

Domenica	31 AGOSTO 2025	COPPA ITALIA ECCELLENZA – COPPA ITALIA PROMOZIONE
Domenica	7 SETTEMBRE 2025	CAMPIONATO ECCELLENZA – PROMOZIONE COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA COPPA MARCHE SECONDA CATEGORIA
Domenica	14 SETTEMBRE 2025	2° GIORNATA DI: COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA COPPA MARCHE SECONDA CATEGORIA
Domenica	21 SETTEMBRE 2025	CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA JUNIORES REGIONALE
	DA DEFINIRE	CAMPIONATI A CARATTERE PROVINCIALE CAMPIONATO E COPPA ECCELLENZA FEMMINILE

Venerdì	12 SETTEMBRE	COPPA ITALIA SERIE C
Venerdì	19 SETTEMBRE	COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE COPPA MARCHE SERIE D COPPA MARCHE UNDER 19 COPPA MARCHE UNDER 17 COPPA MARCHE UNDER 15
Venerdì	26 SETTEMBRE	CAMPIONATO SERIE C1 CAMPIONATO SERIE C2 CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE CAMPIONATO SERIE D CAMPIONATO UNDER 19 CAMPIONATO UNDER 17 CAMPIONATO UNDER 15
	DA DEFINIRE	COPPA MARCHE UNDER 15 FEMMINILE CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE

IBAN COMITATO REGIONALE MARCHE

Si riporta di seguito IBAN del Comitato Regionale Marche per effettuare tutti i versamenti

IBAN: IT81E010050260000000008868

BNL ANCONA – CORSO STAMIRA

Beneficiario: Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 4 – RIUNIONE DEL 7 LUGLIO 2025

Procedimento n. 1 TFT – 2025/2026
Decisione n. 1 TFT 2025/2026 relativa al
deferimento Prot. n. 30719/734 pfi 24-25 PM/ag del 18 giugno 2025

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 7 luglio 2025 a seguito del deferimento n. 30719/734 pfi 24-25 PM/ag del 18 giugno 2025 a carico della società A.S.D. CAGLI SPORT ASSOCIATI ha pronunciato la seguente decisione.

Il deferimento

Con provvedimento del 18 giugno 2025 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito la società A.S.D. Pol. Cagli Sport Associati per rispondere:

1 “ a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un gruppo di circa un centinaio di propri sostenitori, posizionati nel settore occupato dalla tifoseria ospitante dell’impianto sportivo “Palestra Comunale C5” di Cagli (PU) nel quale si è disputato l’incontro Cagli Sport Associati – Bayer Cappuccini del 24.1.2025, proferito ripetutamente all’indirizzo dei calciatori sigg.ri Silmi Hamza e Nazareno Thomas Renki, rispettivamente schierati nelle fila della squadra ospite con le maglie numero 8 e 5, le seguenti testuali espressioni: “ marocchino figlio di puttana”, “ scimmia”, “nero di merda”, “ tornatene a casa con il barcone con cui sei arrivato in Italia” ed “ Argentino bastardo”; tali espressioni sono state rivolte dal citato gruppo di sostenitori della società ospitante nei confronti dei già indicati calciatori tesserati per la società A.S.D. Bayer Cappuccini dal decimo minuto del primo tempo sino al termine della gara. “.

Con provvedimento del 18 giugno 2025 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con discussione fissata per il giorno 7 luglio 2025, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

Alla sopra indicata udienza sono comparsi: l’avv. Orlando Olivieri in rappresentanza della procura federale, il signor Fabio Faggiani in rappresentanza della società deferita, come da delega che è stata depositata in atti.

Il rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha quindi richiesto l’applicazione delle sanzioni come verbalizzate in atti.

Il rappresentante della società deferita ha contestato le accuse della procura, sostenendo che i propri sostenitori hanno rivolto insulti ad un giocatore avversario dopo che lo stesso aveva attinto con

uno sputo in faccia un giocatore del Cagliari, ma senza che siano state pronunciate frasi razziste, rilevando che la terna arbitrale ha attestato di non aver sentito frasi razziste.

La decisione

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada respinto in quanto non è stato provato dalla Procura che i sostenitori del Cagliari abbiano pronunciato le frasi razziste imputate.

In merito al presente procedimento ed alla relativa decisione di questo Tribunale vanno ricordati alcuni principi che governano il procedimento sportivo in tema di onere della prova: va infatti precisato che non esiste una “presunzione di colpevolezza” dell’incolpato per cui sarebbe egli a dover provare la propria innocenza e che non esiste una norma che preveda tale onere a carico del soggetto deferito..

Al contrario l’art. 44, comma 2 del codice del CONI prevede che il Procuratore federale debba adottare un provvedimento di archiviazione ogni qualvolta gli elementi acquisiti non siano “idonei a sostenere l’accusa in giudizio”: in base a ciò, deve ritenersi operante - similmente a quanto avviene per il processo penale – una presunzione di innocenza dell’incolpato e l’onere per la organo inquirente di provare quanto imputato all’incolpato.

La giurisprudenza sportiva (vedi Corte federale d’appello, SS. UU. 11 maggio 2021 n. 105) ha precisato che per affermare la responsabilità del soggetto deferito non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

Nella fattispecie in esame il Tribunale ritiene che non siano stati acquisite agli atti del procedimento né prove dirette della commissione del fatto oggetto di imputazione né indizi gravi, precisi e concordanti tali da poter giungere all’accoglimento del deferimento.

Infatti, rilevato preliminarmente che l’imputazione è del tutto generica in quanto indica che gli insulti razzisti sarebbero stati pronunciati in maniera continua dal 10’ del primo tempo fino alla fine della gara, il che sembra inverosimile, l’unica attestazione che ciò sia effettivamente avvenuto è data dalla denuncia e dalle dichiarazioni rese alla Procura dal Presidente, dal Dirigente Accompagnatore, dall’Allenatore, dal Direttore Sportivo della società ASD Bayer Cappuccini, compagne dei giocatori ai quali sarebbero stati rivolti gli insulti razzisti.

Tali dichiarazioni contrastano in maniera evidente con il referto arbitrale e con le dichiarazioni rese alla Procura dagli arbitri e dal cronometrista, nonché con le dichiarazioni dei tesserati della società deferita, inviate dal Cagliari alla Procura ed acquisite agli atti del fascicolo del deferimento.

In particolare va evidenziato che:

a) nel referto arbitrale - che ai sensi dell’articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva fa “... *piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.*” - sotto la voce PUBBLICO ED INCIDENTI è riportata la nota NIENTE DA SEGNALARE, mentre sotto la voce SEGNALAZIONE ARBITRO n. 2 : MATTEO MALVESTITI si legge: “ *Note: Per tutta la durata della gara notavo distinti insulti a tutta la terna arbitrale e ai giocatori della squadra ospite.*”: quindi non risulta in alcun modo che siano stati sentiti dagli arbitri e dal cronometrista insulti razzisti;

b) nella audizione del direttore di gara OLIVI OMAR egli alla domanda se avesse sentito insulti razzisti nei confronti dei calciatori della società ASD BAYER CAPPUCCINI ha risposto : *Ho sentito il pubblico urlare e inveire....Se avessi sentito tali frasi le avrei sicuramente riportate nel referto. “;*

c) nella audizione dell'arbitro effettivo ECO GIOVANNI egli ha confermato di aver sottoscritto il referto anche in relazione alla dicitura NIENTE DA SEGNALARE in relazione alla condotta del pubblico ed ha precisato di trovarsi dalla parte opposta rispetto alla tribuna e comunque di non aver sentito frasi razziste;

d) nella audizione del cronometrista MALVESTITI MATTEO lo stesso ha dichiarato che ha svolto la sua funzione sotto la tribuna del Cagli, che ha sottoscritto il referto con la dicitura NIENTE DA SEGNALARE e che dal 10' del primo tempo “ *... dopo un presunto episodio di condotta violenta (sputo del n. 5 ospit al n. 6 locale) che non è stato rilevato dagli Arbitri. Da quel momento fino alla fine della gara il n. 5 degli ospiti è stato bersagliato da insulti pesanti, ma non ho sentito insulti razzisti. “*

Le dichiarazioni degli arbitri ed in particolare quelle del cronometrista - che si trovava vicino alla tribuna ove erano posti i sostenitori del Cagli e quindi in posizione utile per poter percepire quanto veniva pronunciato in tribuna dai sostenitori del Cagli - indicano che gli stessi hanno sicuramente pronunciato insulti anche pesanti nei confronti dei giocatori della squadra avversaria, ma con esclusione di aver pronunciato frasi razziste; a ciò si aggiunge il fatto che le dichiarazioni dei tesserati della società ASD BAYER CAPPUCCINI C 5 di sussistenza dell'illecito sono contrastate da quelle rilasciate dai tesserati del CAGLI SPORT ASSOCIATI, acquisite agli atti del fascicolo della Procura.

Alla luce di tali risultanze istruttorie, il Tribunale ritiene che non sussistano né prove né indizi gravi, precisi e concordanti che possano far acquisire al giudicante una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito per cui il deferimento va respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale respinge il deferimento e, per l'effetto, proscioglie la società deferita.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 7 luglio 2025.

Il Relatore
Giovanni Spanti

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 14 luglio 2025
Il Segretario f.f.
Lorenzo Casagrande Albano

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

4.1.– Orario apertura al pubblico della Delegazione Provinciale

Si comunica che gli uffici della Delegazione Provinciale **dal 1° Luglio 2025** saranno aperti al pubblico nei seguenti orari:

GIORNO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	=====	15.00 – 17:00
Martedì	=====	15.00 – 17:00
Mercoledì	=====	15.00 – 17:00
Giovedì	=====	15.00 – 17:00
Venerdì	=====	15.00 – 17:00
Sabato	=====	Chiuso

Al fine di evitare lunghe attese, si invitano le Società a contattare la Delegazione Provinciale per concordare un appuntamento.

Per qualsiasi evenienza si invitano le Società a mettersi in contatto con il Delegato Provinciale (Recapito tel. 328-2868789).

ALLEGATI

[CU n. 23 del 09.07.2025 LND](#)

[CU n. 25 del 10.07.2025 LND](#)

[CU n. 30 del 10.07.2025 LND](#)

[CU n. 32 del 10.07.2025 LND](#)

Guida Anagrafica Federale inizio stagione

Guida Portale Società inizio stagione

Guida Censimento Calciatori/Calciatrici

PUBBLICATO IN FERMO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL 16 LUGLIO 2025

Il Segretario
(Giuseppe Ricci)

Il Delegato Provinciale
(Giuseppe Malaspina)